

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Agevolazioni fiscali Asd dipendono dall'attività in concreto

La Cgt Puglia conferma le agevolazioni fiscali a un'Asd di nuoto: conta l'attività svolta in concreto, non solo l'oggetto statutario.

UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA dilettantistica non perde le agevolazioni fiscali solo perché tra i suoi iscritti prevalgono i tesserati a discipline diverse da quella principale, se tutte le attività restano comunque funzionali agli scopi statuari. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in una pronuncia del 2026, respingendo l'appello dell'Agenzia delle entrate contro un'Asd di nuoto. Il Fisco aveva contestato a un'associazione sportiva dilettantistica attiva nel nuoto la prevalenza di tesserati alla Federazione italiana nuoto rispetto ai non tesserati, oltre alla mancata presentazione dell'elenco degli...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a Agevolazioni fiscali Asd dipendono dall'attività in concreto e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

ACCERTAMENTO

Imposte sul reddito dell'esercizio (voce 20): correnti e differite

La voce 20 chiude, in senso sostanziale, il conto economico prima della determinazione dell'utile o della perdita: accoglie l'intero carico fiscale diretto dell'impresa, comprendendo IRES, IRAP e le eventuali imposte sostitutive, distinte in imposte correnti da un lato e imposte differite e anticipate dall'altro. Una voce apparentemente meccanica, ma che in realtà richiede un lavoro di analisi tra bilancio civilistico e dichiarazione fiscale tutt'altro che banale. Le imposte correnti rappresentano il debito tributario riferibile al reddito imponibile dell'esercizio, con...

L'ANALISI A PAGINA 3 →

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 10 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

BONUS & CASA

IMU e variazione della rendita catastale: da quando cambia la base imponibile

Quando in catasto viene annotata una nuova rendita, non è affatto scontato che l'IMU cambi da subito. La regola generale fa decorrere gli effetti dall'anno successivo a quello dell'annotazione, perché la base imponibile va calcolata...

SEGUE A PAGINA 6 →

FISCO & IMPOSTE

Imposta di bollo sulle fatture del regime forfettario

Quando le operazioni fuori dal campo IVA arrivano, nel loro insieme, oltre i 77,47 euro, sulla fattura di un forfettario grava di norma il bollo da 2 euro. Il limite va misurato sul singolo documento e il tributo resta comunque...

SEGUE A PAGINA 12 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Credito d'imposta gasolio autotrasporto 2026: domande entro il 15 settembre

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha reso operativa dal 1° settembre 2026 la piattaforma con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere il credito d'imposta sul gasolio. C'è poco tempo per muoversi: la trasmissione delle...

SEGUE A PAGINA 15 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:

ACCERTAMENTO: 1 • BONUS & CASA: 1 • SPORT & ASD: 1 • FISCO & IMPOSTE: 1 • IMPRESE & SOCIETÀ: 1

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

1 APPROFONDIMENTO

BILANCIO

Imposte sul reddito dell'esercizio (voce 20): correnti e differite

imposte correnti, differite e anticipate, differenze temporanee, deduzione IRAP e la novità della Cassazione sui costi da sentenze.

[PAG. 3 →](#)

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

1 APPROFONDIMENTO

FISCO

IMU e variazione della rendita catastale: da quando cambia la base imponibile

Quando in catasto viene annotata una nuova rendita, non è affatto scontato che l'IMU cambi da subito. La regola generale fa decorrere gli effetti dall'anno...

[PAG. 6 →](#)

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Agevolazioni fiscali Asd dipendono dall'attività in concreto

La Cgt Puglia conferma le agevolazioni fiscali a un'Asd di nuoto: conta l'attività svolta in concreto, non solo l'oggetto statutario.

[PAG. 10 →](#)

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

1 APPROFONDIMENTO

FISCO & NOVITÀ

Imposta di bollo sulle fatture del regime forfettario

Quando le operazioni fuori dal campo IVA arrivano, nel loro insieme, oltre i 77,47 euro, sulla fattura di un forfettario grava di norma il bollo da 2 euro.

[PAG. 12 →](#)

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

1 APPROFONDIMENTO

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta gasolio autotrasporto 2026: domande entro il 15 settembre

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha reso operativa dal 1° settembre 2026 la piattaforma con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere il credito...

[PAG. 15 →](#)

Imposte sul reddito dell'esercizio (voce 20): correnti e differite

Imposte correnti, differite e anticipate, differenze temporanee, deduzione IRAP e la novità della Cassazione sui costi da sentenze. La voce 20 chiude, in senso sostanziale, il conto economico prima della determinazione dell'utile o della perdita: accoglie l'intero carico fiscale diretto dell'impresa, comprendendo IRES, IRAP e le eventuali imposte sostitutive, distinte in imposte correnti da un lato e imposte differite e anticipate dall'altro. Una voce apparentemente meccanica, ma che in realtà richiede un lavoro di analisi tra bilancio civilistico e dichiarazione fiscale tutt'altro che banale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

articolo 99 Tuir, D.Lgs. 446/1997, sentenza n. 24485/2025.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Imposte sul reddito dell'esercizio (voce 20) e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** imposte correnti, differite e anticipate, differenze temporanee, deduzione IRAP e la novità della Cassazione sui costi da sentenze.
- Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Imposte sul reddito dell'esercizio (voce 20): correnti e differite, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

La voce 20 chiude, in senso sostanziale, il conto economico prima della determinazione dell'utile o della perdita: accoglie l'intero carico fiscale diretto dell'impresa, comprendendo IRES, IRAP e le eventuali imposte sostitutive, distinte in imposte correnti da un lato e imposte differite e anticipate dall'altro. Una voce apparentemente meccanica, ma che in realtà richiede un lavoro di analisi tra bilancio civilistico e dichiarazione fiscale tutt'altro che banale.

LA DISTINZIONE TRA IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte correnti rappresentano il debito tributario riferibile al reddito imponibile dell'esercizio, con contropartita nella voce D12 del passivo (debiti tributari). Le imposte differite, invece, riguardano quella parte del carico fiscale che, pur maturata nell'esercizio in corso secondo competenza economica, si renderà esigibile solo in esercizi futuri: derivano da differenze temporanee imponibili e trovano contropartita nel fondo imposte differite, voce B2 del passivo. Le imposte anticipate, infine, nascono da differenze temporanee deducibili o dal riporto a nuovo di perdite fiscali, e sono iscritte tra le attività nella voce CII5-ter, ma vengono esposte nella voce 20 del conto economico con segno negativo, riducendo l'onere fiscale complessivo di competenza.

DIFFERENZE TEMPORANEE E DIFFERENZE PERMANENTI: UNA DISTINZIONE DA NON CONFONDERE

L'OIC 25 impone di distinguere le differenze temporanee, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi generando imposte differite o anticipate, dalle differenze permanenti, che invece non si annullano mai e non producono alcun effetto sulla fiscalità differita. Le differenze temporanee imponibili (che generano imposte differite) emergono, ad esempio, da componenti negativi dedotti fiscalmente prima della loro competenza economica, o da componenti positivi tassati in esercizi successivi rispetto a quello di imputazione a conto economico. Le differenze temporanee deducibili (che generano imposte anticipate) si verificano nel caso opposto: componenti negativi deducibili solo in esercizi futuri, o componenti positivi già tassati prima della loro competenza civilistica. Le differenze permanenti, come i costi indeducibili o i proventi esenti, restano invece del tutto estranee a questo meccanismo.

TIPOLOGIA DI DIFFERENZA	EFFETTO SULLA FISCALITÀ
Temporanea imponibile in esercizi futuri	Genera imposte differite (fondo B2)
Temporanea deducibile in esercizi futuri	Genera imposte anticipate (credito CII5-ter)
Permanente (mai annullata)	Nessun effetto sulla fiscalità differita

LA RAGIONEVOLE CERTEZZA: IL PRESUPPOSTO PER ISCRIVERE LE IMPOSTE ANTICIPATE

Le attività per imposte anticipate, in ossequio al principio di prudenza, possono essere iscritte solo quando esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Tale certezza si considera comprovata quando esiste una proiezione dei risultati fiscali della società, per un periodo di tempo ragionevole, da cui risultino redditi imponibili sufficienti ad assorbire le differenze deducibili che si annulleranno, oppure quando esistono già imposte differite relative a differenze imponibili sufficienti a coprire l'effetto delle differenze deducibili. Se in un dato esercizio questi requisiti non sussistono, l'imposta anticipata non iscritta può comunque essere rilevata in un esercizio successivo, non appena la ragionevole certezza si manifesti.

LA DEDUZIONE IRAP DALLE IMPOSTE DIRETTE: DUE CANALI DISTINTI

L'articolo 99 del Tuir esclude dalla deduzione le imposte sui redditi e quelle con rivalsa, anche facoltativa, ma ammette due specifiche forme di deduzione dell'IRAP dal reddito imponibile Ires o Irpef. La prima riguarda il 100% dell'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente e assimilato, al netto delle altre deduzioni già spettanti ai sensi del D.Lgs. 446/1997. La seconda consiste in una deduzione forfettaria del 10% dell'IRAP complessivamente versata, applicabile quando concorrono alla base imponibile interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione ai fini del tributo regionale. Entrambe le deduzioni operano secondo il principio di cassa, cioè con riferimento a quanto effettivamente versato nell'anno (saldo dell'anno precedente più acconti dell'anno in corso), nei limiti dell'IRAP realmente dovuta.

UN ESEMPIO DI CALCOLO DELLE IMPOSTE ANTICIPATE SU UN ACCANTONAMENTO

Si immagini una società che, nell'esercizio, effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti per 180.000 euro, fiscalmente non ancora deducibile (perché eccedente il plafond ordinario e non riconducibile a perdite certe e precise), rilevante solo ai fini Ires e non ai fini Irap in quanto le perdite su crediti non concorrono alla base imponibile regionale. L'imposta anticipata da iscriverne sarà pari al 24% di 180.000 euro, cioè 43.200 euro, da girocontare negli esercizi successivi man mano che l'accantonamento diventerà fiscalmente deducibile, ad esempio al momento della definitiva perdita del credito.

LA NOVITÀ DELLA CASSAZIONE SULL'IMPUTAZIONE DI COSTI E PROVENTI DA SENTENZE

Un tema di stretta attualità riguarda l'imputazione temporale di componenti di reddito derivanti da provvedimenti giudiziari: con la sentenza n. 24485/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che, quando elementi attivi o passivi emergono da un provvedimento relativo a un giudizio di cui è parte il contribuente, questi non vanno contabilizzati finché il provvedimento resta impugnabile o impugnato, ma solo quando divengono definitivi. Si tratta di un principio di derivazione semplice, non rafforzata, che riverbera i propri effetti anche sul piano fiscale: oneri anche rilevanti, derivanti da sentenze non definitive, restano quindi irrilevanti sia contabilmente sia fiscalmente fino alla conclusione del contenzioso. Sul piano civilistico, gli amministratori che rilevano un provento da una sentenza suscettibile di essere riformata in un grado successivo dovrebbero valutare con prudenza la distribuibilità dell'utile che ne deriva, tema su cui il collegio sindacale, ove presente, è chiamato a esprimere le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile.

COSA DEVE FIGURARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

L'articolo 2427, numero 14, del Codice Civile richiede un apposito prospetto in nota integrativa che descriva le differenze temporanee alla base delle imposte differite e anticipate, indicando l'aliquota applicata, le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico o a patrimonio netto, e le voci escluse dal computo con le relative motivazioni. Va inoltre indicato l'ammontare delle imposte anticipate riferite a perdite fiscali, con le ragioni della loro iscrizione o, se non iscritte, della mancata iscrizione: un'informativa che, sebbene non obbligatoria per il bilancio in forma abbreviata, resta comunque un elemento di trasparenza molto apprezzato da chi legge il bilancio.

PERCHÉ LA GESTIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA RICHIEDE UN MONITORAGGIO COSTANTE

Il calcolo delle imposte anticipate e differite non è un adempimento da fine esercizio isolato: richiede di tracciare, anno dopo anno, i tempi di riversamento di ciascuna differenza temporanea e di aggiornare le aliquote fiscali applicate ogni volta che la normativa cambia. Una gestione approssimativa di questa voce, oltre a produrre errori nella determinazione dell'utile distribuibile, può generare disallineamenti difficili da ricostruire negli esercizi successivi, soprattutto quando le differenze temporanee si accumulano su più annualità e riguardano voci eterogenee del bilancio.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/imposte-reddito-esercizio-voce-20/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

IMU e variazione della rendita catastale: da quando cambia la base imponibile

Quando in catasto viene annotata una nuova rendita, non è affatto scontato che l'IMU cambi da subito. La regola generale fa decorrere gli effetti dall'anno successivo a quello dell'annotazione, perché la base imponibile va calcolata sulla rendita vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Ma questa regola non vale in modo uniforme: se la nuova rendita nasce da lavori edilizi, la decorrenza si sposta alla data di fine lavori o di utilizzo dell'immobile; se deriva da un errore materiale dell'ufficio nel classamento originario, può retroagire fino a quella data; se nasce da una dichiarazione DOCFA del contribuente, conta la data della denuncia.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a IMU e variazione della rendita catastale e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Quando in catasto viene annotata una nuova rendita, non è affatto scontato che l'IMU cambi da subito. La regola generale fa decorrere gli effetti dall'anno successivo a quello dell'annotazione, perché la base imponibile va calcolata sulla rendita vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.
- Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di IMU e variazione della rendita catastale: da quando cambia la base imponibile, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Quando in catasto viene annotata una nuova rendita, non è affatto scontato che l'IMU cambi da subito. La regola generale fa decorrere gli effetti dall'anno successivo a quello dell'annotazione, perché la base imponibile va calcolata sulla rendita vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Ma questa regola non vale in modo uniforme: se la nuova rendita nasce da lavori edilizi, la decorrenza si sposta alla data di fine lavori o di utilizzo dell'immobile; se deriva da un errore materiale dell'ufficio nel classamento originario, può retroagire fino a quella data; se nasce da una dichiarazione DOCFA del contribuente, conta la data della denuncia. La giurisprudenza più recente, tra cui una sentenza della Corte di giustizia tributaria della Lombardia e un'ordinanza della Cassazione, ha ribadito questi criteri e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 2022 ha chiarito la natura non perentoria del termine di dodici mesi per la rettifica delle rendite DOCFA. Individuare la causa dell'aggiornamento catastale è quindi il primo passo per calcolare correttamente l'IMU dovuta.

LA REGOLA GENERALE: EFFETTO DALL'ANNO SUCCESSIVO ALL'ANNOTAZIONE

Per i fabbricati iscritti in catasto, l'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (la legge che ha istituito la nuova IMU applicabile dal 2020) stabilisce che la base imponibile si calcola applicando i moltiplicatori previsti dalla stessa norma alla rendita catastale vigente al

1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%. In pratica, per determinare l'IMU dovuta per un certo anno occorre guardare qual era la rendita risultante in catasto proprio a quella data, non quella eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Questo criterio non è una novità della disciplina 2020: riprende quanto già previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, letto insieme all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che regolava l'ICI e poi la prima IMU. La continuità tra le due discipline conta perché rende applicabile alle nuove annualità un orientamento giurisprudenziale consolidato da anni.

La conseguenza pratica è lineare: se una nuova rendita viene annotata in catasto nel corso del 2026, essa rileva ai fini IMU dal 1° gennaio 2027. Per l'intero 2026, il calcolo dell'imposta deve continuare a basarsi sulla rendita vigente al 1° gennaio di quello stesso anno, anche se nel frattempo il classamento è già cambiato. Non è quindi possibile, per il contribuente né per il Comune, applicare retroattivamente la nuova rendita alle annualità già in corso al momento dell'annotazione.

LA GIURISPRUDENZA CONFERMA IL CRITERIO DELL'ANNOTAZIONE

Il principio della decorrenza dall'anno successivo è stato più volte confermato dai giudici. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 25 marzo 2026, pubblicata il 31 marzo 2026, n. 701, ha ribadito che le variazioni delle risultanze catastali producono effetti dall'anno successivo a quello della loro annotazione, perché la base imponibile IMU va determinata, per ogni periodo d'imposta, sulla rendita vigente al 1° gennaio. La pronuncia si inserisce in un orientamento della Cassazione ormai stabile, espresso nelle sentenze n. 6060/2017, n. 22653/2019 e n. 29898/2020.

Nella stessa direzione si muove l'ordinanza della Cassazione 2 agosto 2024, n. 21908, secondo cui le variazioni definitive delle risultanze catastali seguono, come regola generale, il criterio dell'efficacia dall'anno d'imposta successivo alla cosiddetta "messa in atti", cioè al momento in cui la nuova rendita viene formalmente registrata negli atti catastali. Ne deriva un limite importante per chi vorrebbe usare una rendita più favorevole per rideterminare l'IMU di anni già trascorsi: la Cassazione esclude che la nuova rendita possa retroagire automaticamente alle annualità precedenti alla sua annotazione, salvo le eccezioni che vengono illustrate nei paragrafi successivi.

LAVORI EDILIZI: LA DECORRENZA SEGUE LA FINE DEI LAVORI O L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE

La regola dell'anno successivo non si applica in modo indistinto a ogni causa di variazione. Lo stesso articolo 1, comma 745, della legge n. 160/2019 prevede un'eccezione per le variazioni di rendita che derivano da interventi edilizi sul fabbricato: in questo caso gli effetti decorrono dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se antecedente, dalla data in cui l'immobile viene effettivamente utilizzato nella nuova configurazione.

Questo significa che, in presenza di una ristrutturazione, di un ampliamento o di un'altra trasformazione rilevante ai fini catastali, la nuova base imponibile può scattare anche a metà anno, senza attendere il 1° gennaio successivo. Il contribuente e il tecnico incaricato devono quindi individuare con precisione il momento in cui i lavori sono terminati o, se precedente, quello in cui il fabbricato ha iniziato a essere utilizzato con le nuove caratteristiche: è da quella data, e non dalla successiva annotazione in catasto, che l'IMU va ricalcolata sulla base della rendita aggiornata.

Il criterio va coordinato con il comma 746 della stessa legge n. 160/2019, che disciplina il periodo transitorio dei cantieri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione, ricostruzione o interventi di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (il testo unico dell'edilizia, che

distingue tra manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione), la base imponibile per il periodo dei lavori è costituita dal valore venale dell'area, senza considerare il fabbricato interessato dall'intervento. Questo regime resta in vigore fino alla data di ultimazione dei lavori o, se anteriore, fino alla data in cui l'immobile viene utilizzato: solo da quel momento torna applicabile il criterio ordinario basato sulla rendita catastale del fabbricato.

ERRORI MATERIALI DELL'UFFICIO: QUANDO LA RETTIFICA RETROAGISCE

Un'eccezione distinta riguarda la correzione degli errori materiali commessi dall'ufficio nell'attribuzione originaria della rendita. Quando la nuova rendita non fotografa una situazione sopravvenuta, ma corregge un errore di fatto imputabile all'Amministrazione nella valutazione di caratteristiche che l'immobile possedeva già al momento del primo classamento, la rettifica può produrre effetti fin da quella data originaria, anziché dall'anno successivo alla correzione.

Questa retroattività non è però automatica né generalizzata: la Cassazione la riconosce solo quando si tratta di un errore materiale effettivamente riconducibile all'ufficio, e non quando la rettifica dipende da una modifica reale delle caratteristiche dell'immobile (per esempio un ampliamento) oppure dalla correzione di dati inesatti dichiarati in origine dallo stesso contribuente. In questi ultimi casi, infatti, non c'è alcun errore da correggere retroattivamente: la situazione catastale precedente era corretta rispetto ai dati disponibili in quel momento, e la variazione riflette un cambiamento reale o una correzione di quanto dichiarato, non un errore dell'ufficio. La distinzione è rilevante in concreto perché stabilisce se il contribuente possa ottenere il rimborso dell'IMU versata in eccesso per gli anni precedenti oppure se, al contrario, il Comune possa recuperare l'imposta non versata.

DOCFA: LA RENDITA RETTIFICATA VALE DALLA DATA DELLA DENUNCIA

Un trattamento specifico riguarda le variazioni che il contribuente dichiara attraverso la procedura DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati), disciplinata dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Con questa procedura il proprietario denuncia una nuova costruzione o una variazione dell'unità immobiliare, proponendo direttamente la categoria, la classe e la rendita che ritiene corrette. L'Agenzia delle entrate può poi verificare la proposta ed eventualmente rettificarla.

L'articolo 1, comma 3, del D.M. n. 701/1994 fissa in dodici mesi il termine entro cui l'ufficio dovrebbe procedere alla verifica. La circolare dell'Agenzia delle entrate 17 marzo 2022, n. 7/E ha chiarito che questo termine non ha natura perentoria: il suo superamento non rende automaticamente definitiva la rendita proposta dal contribuente, né fa perdere all'ufficio il potere di controllo.

In altre parole, l'Agenzia può rettificare la rendita DOCFA anche oltre i dodici mesi, senza che il ritardo sani eventuali errori nella proposta del contribuente.

Quando la rettifica riguarda una variazione della consistenza o della destinazione d'uso dichiarata tramite DOCFA, la rendita definitivamente attribuita si applica dalla data della denuncia, e non dall'anno successivo: questo vale anche per le annualità già trascorse ma ancora accertabili al momento della presentazione. Non è invece possibile far retroagire la rendita a un momento anteriore al DOCFA, anche se la situazione materiale dell'immobile esisteva già da tempo: la data della denuncia resta il punto di riferimento, non la data in cui i lavori o le modifiche sono stati effettivamente realizzati.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia con la sentenza 20 gennaio 2026, depositata il 2 febbraio 2026, n. 380: la regola generale dell'efficacia dall'anno successivo subisce un'eccezione quando la variazione consegue a una modifica della consistenza o della destinazione denunciata dal contribuente, perché in questo caso la nuova base imponibile opera fin dalla data del DOCFA, comprese le annualità ancora sospese o oggetto di contenzioso. La pronuncia richiama l'ordinanza della Cassazione n. 16679/2021, che aveva già affermato lo stesso criterio.

LA NOTIFICA DELLA RENDITA: CONDIZIONE DI EFFICACIA, NON DECORRENZA

Resta fermo un ulteriore passaggio, spesso confuso con la decorrenza vera e propria: l'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede che gli atti che attribuiscono o modificano una rendita catastale producano effetti solo dalla loro notifica all'intestatario catastale. La notifica è quindi la condizione che rende la rendita concretamente utilizzabile nell'atto impositivo (l'avviso di accertamento o la richiesta di maggiore imposta) e contestabile dal contribuente.

Questo requisito non va però confuso con la decorrenza temporale degli effetti fiscali. Una volta notificata, la rendita può essere applicata alle annualità ancora accertabili secondo le regole proprie della causa da cui deriva la variazione: se è una variazione ordinaria, dall'anno successivo all'annotazione; se deriva da lavori edilizi, dalla fine dei lavori o dall'utilizzo; se deriva da un errore dell'ufficio, dalla data originaria; se deriva da un DOCFA, dalla data della denuncia. La notifica è quindi il momento in cui la rendita diventa opponibile ed efficace nei confronti del contribuente, ma non sposta la data da cui, una volta notificata, l'imposta va ricalcolata.

COME ORIENTARSI: LA CAUSA DELLA VARIAZIONE DETERMINA LA DECORRENZA

La tabella seguente riepiloga i criteri di decorrenza applicabili in base alla causa che ha originato la nuova

rendita catastale.

CAUSA DELLA VARIAZIONE	DECORRENZA AI FINI IMU	RIFERIMENTO
Revisione catastale ordinaria	Dal 1° gennaio dell'anno successivo all'annotazione	Art. 1, comma 745, legge n. 160/2019
Lavori edilizi (ristrutturazione, ampliamento)	Dalla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, dalla data di utilizzo dell'immobile	Art. 1, comma 745, legge n. 160/2019
Demolizione, ricostruzione, area edificabile	Base imponibile sul valore dell'area fino a fine lavori o utilizzo	Art. 1, comma 746, legge n. 160/2019
Errore materiale imputabile all'ufficio	Retroattiva alla data del classamento originario	Orientamento della Cassazione
Variazione denunciata con DOCFA	Dalla data della denuncia, anche per annualità pregresse accertabili	D.M. n. 701/1994; Cassazione n. 16679/2021

Un esempio pratico aiuta a fissare la differenza tra le diverse ipotesi. Se un contribuente completa nel mese di giugno 2026 un ampliamento del proprio fabbricato che ne accresce la rendita, l'IMU calcolata sulla rendita più alta è dovuta già a partire da giugno 2026, e non dal 1° gennaio 2027: la seconda rata di dicembre dovrà tenerne conto. Se invece la stessa rendita più alta venisse annotata in catasto a seguito di una semplice revisione d'ufficio, senza lavori edilizi né DOCFA del contribuente, l'imposta più alta scatterebbe solo dal 1° gennaio 2027, mentre per tutto il 2026 resterebbe dovuta l'imposta calcolata sulla rendita precedente.

CHE COSA DEVONO VERIFICARE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Di fronte a una nuova rendita catastale, il primo controllo da fare non è la data di annotazione in sé, ma la causa che ha generato la variazione. Occorre verificare se la nuova rendita derivi da una revisione catastale ordinaria, da lavori edilizi conclusi o da un immobile già in uso nella nuova configurazione, da una dichiarazione DOCFA presentata dal contribuente oppure dalla correzione di un errore materiale riconducibile all'ufficio. Solo da questa ricostruzione dipende se l'IMU debba essere ricalcolata dall'anno successivo, dalla data di fine lavori o di utilizzo, dalla data della denuncia DOCFA o, nei casi eccezionali di errore dell'ufficio, fin dall'originario classamento.

Per i professionisti che assistono i contribuenti in fase di dichiarazione o di accertamento, questa verifica ha conseguenze dirette sul calcolo dell'imposta dovuta e sull'eventuale richiesta di rimborso o di sgravio. Un errore nell'individuazione della decorrenza può portare a versare più imposta del dovuto oppure, all'opposto, a esporre il contribuente a un accertamento del Comune per omesso o insufficiente versamento. Vale inoltre la pena ricordare che la rendita, una volta notificata, resta utilizzabile per tutte le annualità ancora accertabili secondo le regole di decorrenza proprie della sua causa: un aspetto da tenere presente soprattutto nei contenziosi in corso, dove la decorrenza corretta può incidere sull'esito dell'intero giudizio.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/imu-variazione-rendita-catastale/> →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?

Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.

RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

Agevolazioni fiscali Asd dipendono dall'attività in concreto

La Cgt Puglia conferma le agevolazioni fiscali a un'Asd di nuoto: conta l'attività svolta in concreto, non solo l'oggetto statutario. Un'associazione sportiva dilettantistica non perde le agevolazioni fiscali solo perché tra i suoi iscritti prevalgono i tesserati a discipline diverse da quella principale, se tutte le attività restano comunque funzionali agli scopi statuari. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in una pronuncia del 2026, respingendo l'appello dell'Agenzia delle entrate contro un'Asd di nuoto. Il Fisco aveva contestato a un'associazione sportiva dilettantistica attiva nel nuoto la prevalenza di tesserati alla Federazione italiana nuoto rispetto ai non tesserati, oltre alla mancata presentazione dell'elenco degli iscritti per alcune attività ulteriori.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

articolo 148 Tuir, articolo 149 Tuir, Dpr 917/1986.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Agevolazioni fiscali Asd dipendono dall'attività in concreto e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** La Cgt Puglia conferma le agevolazioni fiscali a un'Asd di nuoto: conta l'attività svolta in concreto, non solo l'oggetto statutario.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Agevolazioni fiscali Asd dipendono dall'attività in concreto, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Un'associazione sportiva dilettantistica non perde le agevolazioni fiscali solo perché tra i suoi iscritti prevalgono i tesserati a discipline diverse da quella principale, se tutte le attività restano comunque funzionali agli scopi statuari. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in una pronuncia del 2026, respingendo l'appello dell'Agenzia delle entrate contro un'Asd di nuoto.

IL CASO: L'ASD DI NUOTO E I CORSI "A SECCO"

Il Fisco aveva contestato a un'associazione sportiva dilettantistica attiva nel nuoto la prevalenza di tesserati alla Federazione italiana nuoto rispetto ai non tesserati, oltre alla mancata presentazione dell'elenco degli iscritti per alcune attività ulteriori. Sulla base di questi elementi, l'ufficio aveva disconosciuto i benefici tributari previsti dall'art. 148, terzo comma, del Dpr 917/1986 e dall'art. 4, quarto comma, del Dpr 633/1972, qualificando l'associazione come ente di natura sostanzialmente commerciale.

Tra le attività finite sotto la lente c'erano anche corsi di ginnastica prenataloria e discipline cosiddette "a secco", cioè svolte fuori dall'acqua ma propedeutiche al nuoto stesso. Secondo l'ufficio, la loro numerosità rispetto ai

corsi in piscina avrebbe snaturato l'oggetto sociale dichiarato in statuto.

PERCHÉ L'ACCERTAMENTO È STATO ANNULLATO

La Cgt di secondo grado ha respinto la tesi erariale perché fondata solo su elementi formali, come il numero dei tesserati Fin, senza una verifica in concreto dell'attività effettivamente svolta e della sua rispondenza agli scopi statuari. Dall'istruttoria è emerso che sia i corsi di nuoto sia la ginnastica prenataloria e le discipline a secco perseguivano la stessa finalità statutaria di promozione delle attività acquatiche, risultando quindi tutte riconducibili all'attività principale dell'ente.

Un esempio aiuta a inquadrare il principio. Si pensi a un'Asd di tennis che affianca ai corsi in campo lezioni di preparazione atletica al coperto per gli stessi allievi, nei mesi in cui i campi sono chiusi per manutenzione: anche se le lezioni al coperto superassero per numero quelle in campo, resterebbero attività strumentali al medesimo scopo sportivo, e non farebbero perdere la qualifica di ente non commerciale.

COSA DICE L'ARTICOLO 148 DEL TUIR

Ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Tuir e secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del Dpr

633/1972, non sono considerate commerciali le attività svolte dalle Asd, ai fini Iva, quando siano accessorie o di completamento rispetto a quella principale dell'ente. La norma richiede un collegamento funzionale, non un'identità formale tra le singole attività elencate nello statuto e quelle in concreto praticate.

L'articolo 149 del Tuir aggiunge un tassello importante: indipendentemente da quanto previsto nello statuto, l'ente perde la qualifica di non commerciale se esercita in prevalenza attività commerciale per un intero periodo d'imposta. Ciò che rileva, quindi, non è l'oggetto sociale dichiarato, ma l'attività effettivamente svolta, che deve essere in rapporto di strumentalità con gli scopi istituzionali dell'associazione.

NON BASTA LO STATUTO, CONTA LA SOSTANZA

La pronuncia si allinea a un orientamento consolidato: è pacifico, in giurisprudenza, che la natura di ente non commerciale derivi dal fatto che l'associazione non svolga in forma prevalente ed esclusiva attività d'impresa. Per

beneficiare delle agevolazioni fiscali, le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, con compensi erogati nell'ambito di una reale attività sportiva dilettantistica e non di un'attività commerciale.

Sul punto la Cgt Puglia richiama alcune pronunce recenti della Cassazione, tra cui l'ordinanza n. 7217 del 2026, secondo cui spetta al giudice di merito verificare in concreto se l'ente ricavi un utile dall'attività e se questa, pur avendo natura potenzialmente commerciale, non venga svolta in modo prevalente rispetto al resto.

COSA DEVONO VERIFICARE LE ASSOCIAZIONI

Per le Asd, la sentenza offre un'indicazione operativa precisa: prima ancora di curare la formulazione dello statuto, occorre monitorare la coerenza tra attività effettivamente proposte agli iscritti e finalità istituzionali dichiarate. Tenere un elenco aggiornato dei tesserati per ciascuna disciplina, anche quelle accessorie, resta comunque opportuno: nel caso deciso, la sua assenza per alcune attività ha comunque fatto parte della contestazione, anche se non è stata ritenuta decisiva.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/agevolazioni-fiscali-asd/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Imposta di bollo sulle fatture del regime forfettario

Quando le operazioni fuori dal campo IVA arrivano, nel loro insieme, oltre i 77,47 euro, sulla fattura di un forfettario grava di norma il bollo da 2 euro. Il limite va misurato sul singolo documento e il tributo resta comunque dovuto, pure se chi emette la fattura sceglie di non farlo pesare sul cliente. Per i documenti elettronici è la casella "Bollo virtuale" a far partire il calcolo; l'Agenzia, però, negli elenchi trimestrali può inserire anche le fatture che giudica non in regola. Sta al contribuente esaminare quegli elenchi e versare entro i termini, potendo spostare in avanti il pagamento quando le somme dei primi trimestri restano sotto i 5.000 euro.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Imposta di bollo sulle fatture del regime forfettario e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Quando le operazioni fuori dal campo IVA arrivano, nel loro insieme, oltre i 77,47 euro, sulla fattura di un forfettario grava di norma il bollo da 2 euro.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Imposta di bollo sulle fatture del regime forfettario, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Quando le operazioni fuori dal campo IVA arrivano, nel loro insieme, oltre i 77,47 euro, sulla fattura di un forfettario grava di norma il bollo da 2 euro. Il limite va misurato sul singolo documento e il tributo resta comunque dovuto, pure se chi emette la fattura sceglie di non farlo pesare sul cliente. Per i documenti elettronici è la casella "Bollo virtuale" a far partire il calcolo; l'Agenzia, però, negli elenchi trimestrali può inserire anche le fatture che giudica non in regola. Sta al contribuente esaminare quegli elenchi e versare entro i termini, potendo spostare in avanti il pagamento quando le somme dei primi trimestri restano sotto i 5.000 euro. C'è poi un effetto ulteriore: il bollo ribaltato sul cliente diventa ricavo o compenso e fa salire, seppure in misura minima, il reddito del regime.

IN QUALI CASI SCATTANO I 2 EURO

In linea di massima, per il principio di alternatività, dove c'è IVA non c'è bollo. Le prestazioni del forfettario, al contrario, restano estranee all'IVA in forza della legge n. 190/2014: le loro fatture, di conseguenza, pagano di regola il tributo ogni volta che l'importo rilevante va oltre 77,47 euro.

Con 77,47 euro la soglia non è oltrepassata; bastano 77,48 euro perché lo sia e servano 2 euro di bollo. Il controllo si fa su ogni singolo documento, non sommando il mese o l'anno.

GUARDARE SOLO IL TOTALE DELLA FATTURA NON BASTA

Quando in una stessa fattura convivono voci con IVA e voci escluse, esenti o non imponibili, il limite si misura sulle sole componenti soggette a bollo, non in automatico sull'importo complessivo. Nel caso del forfettario puro, di norma, ogni cessione o prestazione tipica del regime rientra fra quelle non soggette.

Restano comunque le esclusioni puntuali fissate dalla tariffa e dalla tabella allegate al DPR n. 642/1972: valgono, ad esempio, per alcune operazioni verso l'estero o per documenti che hanno già subito un trattamento differente. Dire "fattura senza IVA" non equivale perciò, sempre e comunque, a dire "fattura con bollo".

COME SEGALARLO NEL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dentro il file XML va impostato su "SI" il campo 2.1.1.6.1 "Bollo virtuale". Per ogni documento la cifra da versare è 2 euro: quanto si scrive nel campo facoltativo "Importo bollo" lascia invariato il conteggio dell'Agenzia.

Nella dicitura in chiaro si può citare il DPR n. 642/1972. Conviene tenere separate due cose: l'attestazione dell'avvenuto assolvimento, che nel file è obbligatoria se il bollo è dovuto, e il suo eventuale ribaltamento in denaro sul cliente.

CHI VERSA IL TRIBUTO E CHI NE SOSTIENE L'ONERE

Di fronte all'Amministrazione è chi emette la fattura a dover garantire che il bollo sia assolto nel modo corretto. Nulla vieta, però, che fra le parti si concordi il rimborso dei 2 euro da parte del cliente, indicandoli nel documento.

Il mancato pagamento del riaddebito da parte del cliente non fa venire meno l'obbligo tributario di chi ha emesso la fattura. Specularmente, se il forfettario decide di farsi carico della spesa, non per questo può portarla in deduzione analitica dal reddito.

IL BOLLO RIBALTATO SUL CLIENTE ENTRA NEL REDDITO

Nella risposta a interpello n. 428/2022 l'Agenzia ha precisato che i 2 euro chiesti al cliente dal forfettario rientrano nel compenso o nel ricavo. Non si tratta di un'anticipazione in nome e per conto ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 633/1972.

Se una prestazione ammonta a 1.000 euro e in fattura si aggiungono 2 euro di bollo, il componente positivo incassato è 1.002 euro. È su questa cifra che opera il coefficiente di redditività, ed è sempre questa cifra a contare per la soglia che tiene dentro il regime.

GLI ELENCHI A E B MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA

Trimestre per trimestre, nel portale "Fatture e corrispettivi" l'Agenzia pubblica:

- l'**elenco A**, che non si può correggere, con le fatture in cui il bollo risulta già indicato;
- l'**elenco B**, che resta modificabile, dove finiscono le fatture per le quali, stando ai controlli automatici, il bollo sarebbe stato necessario.

Dall'elenco B il contribuente può togliere le fatture coperte da un'esclusione specifica, tenendo traccia della ragione, oppure inserire quelle che mancano. Se entro la scadenza non arriva alcuna modifica, quanto proposto dall'Agenzia si intende accettato.

SCADENZE PER LA VERIFICA DEGLI ELENCHI

TRIMESTRE	ELENCHI CONSULTABILI	MODIFICA ELENCO B	VERSAMENTO ORDINARIO
1°	15 aprile	30 aprile	31 maggio
2°	15 luglio	10 settembre	30 settembre
3°	15 ottobre	31 ottobre	30 novembre
4°	15 gennaio successivo	31 gennaio successivo	28 febbraio successivo

Quando la scadenza cade di domenica o in un festivo, si sposta al primo giorno lavorativo utile. Nel 2026, ad esempio, il termine del primo trimestre è slittato al 1° giugno, dato che il 31 maggio era una domenica.

LO SLITTAMENTO QUANDO SI RESTA SOTTO I 5.000 EURO

Se il bollo del primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può attendere il 30 settembre e unirsi a quello del secondo trimestre. Se poi la somma dei primi due trimestri non oltrepassa 5.000 euro, si può saldare tutto entro il 30 novembre.

Questo limite non estingue il debito e non permette di spostare il terzo o il quarto trimestre. Anche pagando in un'unica soluzione, i codici tributo dei singoli trimestri di origine vanno tenuti distinti.

LE MODALITÀ DI VERSAMENTO

Dal portale si può chiedere l'addebito sul conto corrente intestato al contribuente fornendo l'IBAN. La strada alternativa è il modello F24 telematico.

- 2521, per il primo trimestre;
- 2522, per il secondo trimestre;
- 2523, per il terzo trimestre;
- 2524, per il quarto trimestre;
- 2525, per le sanzioni;
- 2526, per gli interessi.

Se il versamento è in ritardo, la procedura online è in grado di determinare sanzione e interessi da ravvedimento. Resta comunque da controllare che anno, trimestre e importi risultino esatti.

FATTURE SANITARIE SU CARTA

Le fatture sanitarie intestate a persone fisiche, tenute fuori dallo Sdl in via stabile a partire dal 2026, non confluiscono negli elenchi elettronici. Dove il bollo è dovuto, va assolto sull'originale con un contrassegno telematico la cui data non sia posteriore a quella della fattura, oppure attraverso un sistema virtuale autorizzato.

Sulla copia tenuta agli atti si può annotare il numero identificativo del contrassegno. Pure per queste fatture restano validi la soglia, la responsabilità e il modo in cui l'eventuale riaddebito incide sul reddito.

SBAGLI RICORRENTI

- mettere il bollo già a 77,47 euro tondi;
- tralasciare la compilazione del campo XML;
- dare per buono l'elenco B senza controllarlo;
- spostare oltre novembre gli importi dei primi trimestri;
- considerare il riaddebito un'anticipazione fuori dal reddito;
- trascurare le fatture su carta che non passano dallo Sdl.

FONTI NORMATIVE E DI PRASSI

- DPR 26 ottobre 1972, n. 642, con tariffa e tabella allegate.
- DM 17 giugno 2014, articolo 6.

- Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 12–novies.
- Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, articolo 3, comma 4.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022, e la guida al bollo sulle fatture

elettroniche.

Nota editoriale: contenuto aggiornato al 25 agosto 2026. Se un'operazione è esclusa dal bollo dipende dalla sua natura specifica, e la circostanza va documentata.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/36-imposta-di-bollo-sulle-fatture-del-regime-forfettario/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Credito d'imposta gasolio autotrasporto 2026: domande entro il 15 settembre

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha reso operativa dal 1° settembre 2026 la piattaforma con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere il credito d'imposta sul gasolio. C'è poco tempo per muoversi: la trasmissione delle istanze si chiude alle ore 23:59 del 15 settembre 2026. Introdotta dall'art. 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, poi convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, l'agevolazione copre fino al 70% del maggior costo che l'impresa ha sopportato, mese per mese da marzo ad agosto 2026, per rifornirsi di gasolio, calcolato sul confronto con il prezzo medio di febbraio 2026 che le FAQ ministeriali quantificano in 1,39415 euro al litro.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

AGEVOLAZIONI FISCALI.

Norme chiave

D.L. 144/2026, Art. 24-ter D.Lgs. 504/1995, D.M. 11/08/2026.

A chi si applica

Imprese di autotrasporto merci per conto di terzi e operatori della logistica.

Azione richiesta

Presentare l'istanza telematica sul portale dell'Agenzia delle Dogane per compensare il credito d'imposta in F24.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Apertura dei termini per la richiesta del credito d'imposta sui consumi di gasolio per autotrazione effettuati dai vettori ammissibili.
- 💡 **Impatto operativo:** Il contributo spetta sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 per i consumi di carburante ammissibili.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: monitorare attentamente la finestra temporale per l'invio telematico dell'istanza per non incorrere nella decadenza dal beneficio.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha reso operativa dal 1° settembre 2026 la piattaforma con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere il credito d'imposta sul gasolio. C'è poco tempo per muoversi: la trasmissione delle istanze si chiude alle ore 23:59 del 15 settembre 2026. Introdotta dall'art. 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, poi convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, l'agevolazione copre fino al 70% del maggior costo che l'impresa ha sopportato, mese per mese da marzo ad agosto 2026, per rifornirsi di gasolio, calcolato sul confronto con il prezzo medio di febbraio 2026 che le FAQ ministeriali quantificano in 1,39415 euro al litro. Sul piatto ci sono 386,2 milioni di euro: qualora le domande ammesse eccedano questa cifra, gli importi subiscono un taglio proporzionale. A beneficiarne sono le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia che impiegano mezzi Euro V ed Euro VI nel trasporto di merci o di persone. Insieme all'istanza occorre trasmettere un file elettronico con le fatture, e le regole su quale periodo di rifornimento considerare sono stringenti. Una volta caricato nel cassetto fiscale, il credito è spendibile unicamente in compensazione, con scadenza al 31 dicembre 2026. Di seguito si esaminano requisiti, modalità di calcolo, iter di trasmissione e obblighi da assolvere dopo.

CHE COS'È L'AGEVOLAZIONE E DA QUALI NORME DERIVA

Lo scopo del credito d'imposta è smorzare il contraccolpo economico che gli aumenti fuori misura del gasolio hanno prodotto sull'autotrasporto. Il fondamento normativo resta l'art. 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito dalla legge n. 79 del 2026. Ad agosto è stato messo a punto l'apparato attuativo: con il decreto ministeriale 28 agosto 2026 sono stati stabiliti criteri e modalità applicative, mentre il decreto interministeriale n. 183 del 26 agosto 2026, firmato da Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'Economia e Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, è intervenuto sul precedente decreto del 23 maggio 2026. A regolare il funzionamento concreto della piattaforma ha provveduto il decreto direttoriale della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto n. 301 del 28 agosto 2026. Il Ministero ha poi diffuso un comunicato di avvio e un insieme di risposte alle domande frequenti, le FAQ, che chiariscono vari punti dubbi sul piano applicativo.

Le risorse stanziare arrivano nel complesso a 386,2 milioni di euro, cifra portata a questo livello dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 153 del 2026. Poiché la misura

configura un aiuto di Stato, resta sottoposta ai controlli del Registro nazionale degli aiuti.

SOGGETTI AMMESSI E MEZZI CHE DANNO DIRITTO AL CREDITO

La richiesta è aperta alle imprese che abbiano sede legale, con iscrizione al Registro elettronico nazionale, oppure stabile organizzazione in Italia, e che operino nel trasporto di merci secondo quanto indicato dall'art. 24-ter, comma 2, lettera a), numeri 1 e 3, del D.Lgs. n. 504 del 1995, o nel trasporto di persone secondo la lettera b) del medesimo articolo. Vi rientrano pure le imprese che svolgono noleggio di autobus con conducente in base alla legge n. 218 del 2003.

Solo il carburante consumato da veicoli appartenenti alle classi ambientali Euro V ed Euro VI dà diritto al beneficio. Nel trasporto merci contano i mezzi di categoria N la cui massa complessiva a pieno carico raggiunge o supera 7,5 tonnellate; nel trasporto di persone entrano in gioco gli autobus delle categorie M2 e M3. Nei quantitativi che danno diritto all'aiuto può ricadere anche l'HVO, ossia il gasolio ricavato da oli vegetali idrotrattati.

IL MECCANISMO DI QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO

Nel suo importo massimo il credito corrisponde al 70% del maggior esborso che l'impresa ha affrontato, calcolato singolarmente per ciascun mese da marzo ad agosto 2026, per comprare gasolio da usare nella trazione dei veicoli agevolabili di cui dispone. Questo maggior esborso si ottiene sottraendo, a ciò che l'impresa ha davvero versato per i litri dichiarati, la spesa che avrebbe affrontato se avesse pagato lo stesso volume al prezzo medio di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Le FAQ precisano che tale parametro di riferimento è pari a 1,39415 euro al litro.

Quel 70% rappresenta però solo il limite massimo sulla carta. Qualora, sommando gli importi erogabili per l'insieme delle domande ammesse, si oltrepassino i 386,2 milioni di euro a disposizione, il Ministero taglia le somme in proporzione, restando dentro il perimetro dello stanziamento. Anche i controlli sugli aiuti di Stato, poi, pesano sull'entità finale del contributo.

PRESENTARE L'ISTANZA SUL PORTALE DELLE DOGANE

Per depositare l'istanza esiste un unico canale, la piattaforma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si trova all'indirizzo riservato al credito carburante per l'autotrasporto. A entrare, con SPID o CIE, è il titolare della ditta individuale oppure il legale rappresentante; ottenuta l'abilitazione, costui può a sua volta delegare altre persone a operare in nome dell'impresa. Quando il legale rappresentante è sprovvisto di SPID o CIE, subentra una

procedura di assistenza in capo a SOGEI che permette di abilitare un incaricato dotato di credenziali.

L'indirizzo ufficiale della piattaforma, predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gestita da SOGEI, è:

<http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it>

L'abilitazione scatta senza passaggi ulteriori per le imprese che, iscritte al Registro elettronico nazionale, risultino in posizione attiva al 31 luglio 2026. Chi a quella data non era attivo, pur essendosi iscritto tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026, deve invece rivolgersi al servizio di assistenza per farsi abilitare; identico percorso per le imprese estere che hanno stabile organizzazione in Italia ma non figurano nel Registro.

Dentro la domanda si riportano, tenendo distinto ognuno dei sei mesi coinvolti, i litri di gasolio comprati per i mezzi che danno diritto all'aiuto. Vanno poi indicate le targhe dei veicoli: il sistema presenta quelle che al 31 luglio 2026 risultavano nella disponibilità dell'impresa, lasciando comunque la possibilità di inserire a mano altri veicoli Euro V o Euro VI che rispettino i requisiti.

IL DOCUMENTO CON LE FATTURE E LA FINESTRA TEMPORALE DEI RIFORNIMENTI

Il passaggio che richiede più attenzione è la compilazione del file delle fatture in formato.xlsx, sul modello che Ministero e piattaforma rendono disponibile. Da quel documento si deve poter risalire alla spesa realmente attribuibile al carburante agevolato. Ogni fattura va corredata dall'identificativo, dalla classificazione CARB o NOCARB, dall'importo totale senza IVA, dalla porzione di spesa netta imputabile al carburante rimborsabile e dallo Stato in cui ha sede chi ha emesso il documento. Si ricorre alla sigla CARB se nella fattura compare almeno una targa dei mezzi riforniti; con NOCARB si contrassegnano invece i documenti dove quel dato manca. Ogni importo, in ogni caso, si esprime al netto dell'IVA.

A fare testo è il giorno in cui il gasolio è stato acquistato, non quello in cui la fattura è stata emessa. Nelle FAQ si spiega che una fattura datata marzo ma collegata a rifornimenti di febbraio 2026 resta fuori; per contro, va inclusa una fattura emessa a settembre se documenta rifornimenti effettuati ad agosto. Restano escluse dal file anche le fatture che indicano un prezzo al litro sotto la media di febbraio. Se in una singola fattura convivono gasolio pagato sotto e gasolio pagato sopra il valore di riferimento, il documento si può inserire, ma nella quota rimborsabile rientrano soltanto i costi dei litri il cui prezzo ha superato il parametro.

TRASMESSA LA DOMANDA: DAL RIMBORSO STIMATO AL CREDITO REALE

Dopo aver inserito i dati e allegato il file delle fatture, l'impresa inoltra la richiesta e ottiene in risposta un codice numerico di identificazione. Lo stato di avanzamento si

controlla dalla funzione dedicata alla gestione della richiesta. Per tutto il tempo in cui la piattaforma rimane aperta, una domanda rigettata si può cancellare e ripresentare entro il 15 settembre 2026; per quelle accolte, invece, il sistema espone l'importo massimo di ristoro che ha calcolato.

L'ammontare davvero concedibile si fissa soltanto quando lo sportello ha chiuso. Se le richieste sfiorano lo stanziamento, il Ministero abbatte gli importi in proporzione; poi arrivano le verifiche sugli aiuti di Stato e i decreti dirigenziali di concessione, con cui le imprese ammesse vengono collocate in elenchi disposti in base al giorno di invio dell'istanza. Il credito attribuito viene quindi versato nel cassetto fiscale dell'impresa, che si consulta nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, alla sezione dedicata ai crediti agevolativi.

UTILIZZO DEL CREDITO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026

L'unico impiego ammesso per il credito d'imposta è la compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, con un modello F24 che va trasmesso solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, altrimenti il versamento viene respinto. Entro il 31 dicembre 2026 la compensazione deve essere conclusa. La disponibilità del credito parte dal decimo giorno dopo che il Ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti ha inviato all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse con i rispettivi importi. È previsto in modo esplicito che il credito non entri nel reddito d'impresa e neppure nella base imponibile IRAP.

Da qui alle prossime settimane le imprese coinvolte dovrebbero anzitutto controllare che litri acquistati, fatture e veicoli ammessi combacino tra loro, in modo da far emergere eventuali incongruenze prima che la piattaforma chiuda, alle ore 23:59 del 15 settembre 2026.

ITER PROCEDURALE: CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTO



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 RACCOLTA FATTURE ELETTRONICHE**
Acquisizione e quadratura di tutte le fatture elettroniche di acquisto gasolio con indicazione delle targhe dei mezzi pesanti (Euro 5 o superiore).
- 2 COMPILAZIONE FILE TELEMATICO**
Predisposizione del file di istanza con il software ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- 3 TRASMISSIONE & RICEVUTA**
Invio dell'istanza tramite credenziali SPID/CIE sul portale ADM entro la finestra temporale perentoria stabilita.
- 4 COMPENSAZIONE IN MODELLO F24**
Utilizzo del credito d'imposta in compensazione orizzontale in F24 decorsi 60 giorni dalla trasmissione senza rilievi.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/credito-imposta-gasolio-autotrasporto-2026/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO
DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA
SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina Il Quotidiano Fiscale e ogni sabato La Settimana Fiscale via email.

[ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →](#)



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

[PRENOTA CONSULENZA →](#)